

ProLitteris

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte

SSA

Società svizzera degli autori, cooperativa

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per la gestione dei diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 12

Compenso per la cessione d'uso di capacità di memoria per la registrazione privata locale o in rete di emissioni e programmi

Approvata il 10 maggio 2021 dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 99 del 26 maggio 2021.

Società di gestione

SUISSIMAGE

Neuengasse 23

3001 Berna

031 313 36 36

mail@suissimage.ch

www.suissimage.ch

1. Oggetto della tariffa

1.1 Utilizzi rilevati

- 1 La presente tariffa si riferisce alla riproduzione di opere e prestazioni protette sotto forma di programmi radiofonici e televisivi da parte del cliente finale per uso privato (art. 19 LDA CH) o per l'utilizzazione privilegiata dell'opera (art. 12 LDA PL) tramite la possibilità di copia e su memorie reseglie disponibili dal fornitore di servizi per l'uso gratuito od oneroso. La tariffa non trova applicazione alla capacità di memoria venduta.
- 2 La capacità di memoria può essere messa a disposizione localmente tramite apparecchi noleggiati o presi in prestito (ad es. set top box) o su un server gestito dal fornitore di servizi (Network Personal Video Recorder, NPVR). L'ordine di registrazione per le emittenti da registrare o per la sua integrazione di nuove emittenti deve essere impartito in anticipo dal cliente finale tramite un apparecchio locale o una rete (ad es. via sito web o app) oppure tramite un formulario.

1.2 Estensione dell'utilizzo consentito

- 1 La presente tariffa riguarda le registrazioni nell'ambito privato ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a unitamente al cpv. 2 LDA CH e dell'art. 22 cpv. 1 lett. a unitamente al cpv. 2 LDA PL, mentre non riguarda le registrazioni da parte di docenti o imprese (art. 19 cpv. 1 lett. b e c LDA CH e art. 22 cpv. 1 lett. b e c LDA PL).
- 2 Le offerte ai sensi della presente tariffa sono consentite esclusivamente in rapporto a un servizio di ritrasmissione a monte, per il quale viene pagato una relativa tariffa di ritrasmissione.
- 3 Conformemente alla presente tariffa, terzi possono offrire possibilità di copia e capacità di memoria nella misura seguente:

a) registrazioni per opera

1. Per le registrazioni per opera su un server gestito dal fornitore di servizi (NPVR), al singolo cliente può essere messa a disposizione tanta capacità di memoria quanta ne offre il set top box più potente in commercio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- 2 Se il cliente finale può effettuare la registrazione di più opere, esecuzioni e trasmissioni (comprese alcune o tutte le puntate di una serie o di un format) in uno o in diversi programmi impartendo un unico ordine di registrazione, si tratta di una registrazione per opera per la quale sono tuttavia applicabili anche le seguenti condizioni di cui al n. 1.2 lett. b cpv. 2 e 4 relative alla registrazione per programma. Restano salve le disposizioni di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3 e 5.

b) registrazioni per programma

- 1 Per le registrazioni per programma per le quali il cliente finale dà l'ordine di registrazione per tutte le opere, esecuzioni e trasmissioni in uno o più programmi, le trasmissioni possono essere attivate singolarmente e in più copie per opera. Per tali copie sono previste le restri-

zioni di cui al n. 1.2 lett. b cpv. 2 e 4. Non è consentito offrire funzioni che consentano di copiare più di una trasmissione (anche più puntate di una serie o un format trasmesse singolarmente) per ogni ordine di copia delle registrazioni per programma.

- 2 Le trasmissioni registrate per programma devono essere riprodotte integralmente, pubblicità inclusa, a tutto schermo e non possono essere modificate. Non sono consentite sovrapposizioni (overlay) né sovrimpressioni parallelamente alle immagini televisive da cui il fornitore di servizi possa derivare proventi o altre controprestazioni. È consentito inserire in sovrimpressione elementi di comando privi di pubblicità e un altro programma ritrasmeso in un riquadro pari al massimo a 1/8 dello schermo TV (picture in picture).
- 3 La durata massima consentita delle registrazioni per programma è di 30 ore o 7 giorni sia per le offerte di base che per le offerte di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3.
- 4 È escluso che si possa mandare avanti il programma o saltare manualmente i blocchi pubblicitari all'interno delle trasmissioni registrate. Non è consentito offrire funzioni che permettano di saltare automaticamente la pubblicità su comando del cliente finale. Restano salve le disposizioni di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3 e 5.

2. Parti tariffarie

2.2 Società di gestione

- 1 Sono considerate "società di gestione" le società ammesse dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) o concessionate dal governo del Principato del Liechtenstein, ossia ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM di cui all'art. 47 LDA CH e all'art. 51 LDA PL.
- 2 SUISSIMAGE è la società di gestione per la presente tariffa.

2.3 Fornitori di servizi

Sono considerati "fornitori di servizi" ai sensi della presente tariffa i terzi che erogano ai loro clienti finali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein servizi di cui al n. 1.1. della presente tariffa.

2.4 Clienti finali

Sono considerati "clienti finali" ai sensi della presente tariffa gli abbonati di un fornitore di servizi ai sensi del n. 2.3 della presente tariffa che per almeno un giorno di un determinato mese abbiano attivato il servizio ai sensi del n. 1.1 della presente tariffa a prescindere che siano state effettuate registrazioni.

3. Compenso

3.1 Indennità

Il fornitore di servizi di cui al n. 2.3 della presente tariffa è debitore del compenso previsto dalla presente tariffa ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LDA CH o dell'art. 23 LDA PL.

a) RegISTRAZIONI per opera

Per un'offerta di registrazioni per opera ai sensi del n. 1.2 lett. a il compenso ammonta a CHF 0.90 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4 della presente tariffa, se l'offerta sia a pagamento, e a CHF 0.13 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4 di questa tariffa, se l'offerta è gratuita.

b) RegISTRAZIONI per programma

- 1 Per un'offerta di registrazioni per programma ai sensi del n. 1.2 lett. b per al massimo 30 ore il compenso ammonta a CHF 1.04 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4 della presente tariffa (offerta di base normale).
- 2 Per un'offerta di registrazioni per programma ai sensi del n. 1.2 lett. b per al massimo 7 giorni il compenso ammonta a CHF 1.50 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4 della presente tariffa (offerta di base premium).
- 3 Per un'offerta di registrazioni per programma ai sensi del n. 1.2 lett. b per al massimo 7 giorni con (i) funzioni che consentono di mandare avanti il programma e di saltare manualmente la pubblicità e (ii) le funzioni di ad skipping, se, per quanto riguarda il programma registrato di un'emittente, l'inventario pubblicitario viene trasmesso in conformità all'accordo settoriale di seguito menzionato, è dovuto il compenso di CHF 1.50 di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 2 e un supplemento 1 di CHF 0.50 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4, purché il fornitore di servizi abbia aderito all'accordo settoriale concluso fra gli organismi di diffusione e le associazioni di utenti Swisstream e Suissedigital e trasmetta l'inventario pubblicitario reso disponibile. Una congrua percentuale del supplemento 1 spetta esclusivamente agli organismi di diffusione che sono interessati dall'esclusione della restrizione di cui al n. 1.2 lett. b cpv. 4 e non hanno aderito all'accordo settoriale. Se un fornitore di servizi non trasmette l'inventario pubblicitario in conformità dell'accordo settoriale o non ha aderito all'accordo settoriale, per un'offerta di registrazioni per programma ai sensi del n. 1.2 lett. b per al massimo 7 giorni con funzioni che consentono di mandare avanti il programma, saltare manualmente la pubblicità e/o di attivare l'ad skipping deve versare, oltre al compenso di CHF 1.50 di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 2 e al supplemento 1, un supplemento 2 pari a CHF 5.00 per il periodo 2022-2025 e a CHF 6.00 a partire dal 2026 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4, che spetta esclusivamente agli organismi di diffusione interessati dall'esclusione della restrizione di cui al n. 1.2 lett. b, cpv. 4.
- 4 Per un'offerta di lancio gratuita relativa a registrazioni per programma ai sensi del n. 1.2 lett. b per al massimo 30 ore o 7 giorni, il compenso ammonta nel primo mese a CHF 0.13 per cliente finale ai sensi del n. 2.4 della presente tariffa, purché anche l'offerta di ritrasmissione a monte di cui al n. 1.2 cpv. 2 sia gratuita. In seguito sono applicabili le tariffe di cui al n. 3.1 lett. b cpv. da 1 a 3.
- 5 I compensi per le registrazioni per programma di cui al n. 3.1. lett. b includono il compenso per le registrazioni per opera di cui al n. 3.1 lett. a della presente tariffa. Pagando il supplemento 1 di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3, le funzioni da esso previste di mandare avanti il programma e/o di saltare manualmente la pubblicità, nonché le funzioni di ad skipping, se, per quanto riguarda il programma registrato di un'emittente, l'inventario pubblicitario viene trasmesso in conformità all'accordo settoriale, sono consentite anche per le registrazioni per opera di cui al n. 1.2 lett. a cpv. 2. Pagando il supplemento 2 di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3, le funzioni da esso previste di mandare avanti il programma, di saltare manualmente la pubblicità e/o di ad skipping sono consentite anche per le registrazioni per opera di cui al n. 1.2 lett. a cpv. 2.

- 6 L'accordo settoriale di cui al numero 3.1 b) è un accordo stipulato tra le associazioni di utenti Swisststream e Suissedigital, diversi fornitori di servizi e varie emittenti che disciplina:
- (i) gli standard generali per la trasmissione di nuovi formati pubblicitari durante la visione di programmi registrati;
 - (ii) i formati pubblicitari trasmessi dai fornitori di servizi nel rispetto dei requisiti giuridici vigenti in materia radiotelevisiva, in caso di visione di trasmissioni registrate da parte dei consumatori;
 - (iii) in forma generale l'indennizzo dei costi a carico dei fornitori di servizi per la trasmissione dei formati pubblicitari durante la visione di programmi registrati.

Ogni fornitore di servizi che propone offerte soggette a queste tariffe e ogni emittente che allestisce un programma lineare, destinato alla libera ricezione e contenente pubblicità specificamente pensata per i consumatori in Svizzera ha il diritto di aderire all'accordo settoriale.

Le associazioni di utenti Swisststream e Suissedigital sono obbligate a comunicare in qualsiasi momento alle società di gestione i fornitori di servizi che hanno aderito all'accordo settoriale.

- 7 Per l'esclusiva offerta di una live pause (registrazione del programma visionato dalla pausa con conservazione fino a cambio dell'emittente) e/o per registrazioni durante una trasmissione con funzione di ritorno all'inizio della trasmissione (start-over stand-alone) il compenso ammonta a CHF 0.45 al mese e per cliente finale ai sensi del n. 2.4 della presente tariffa.
- 8 Il compenso è raddoppiato per i clienti finali che non sono stati notificati a SUISSIMAGE dal fornitore di servizi in conformità della presente tariffa.

3.2 Imposta sul valore aggiunto

Le indennità previste nella presente tariffa sono da intendersi IVA esclusa. Se, in ragione di un obbligo fiscale oggettivo cogente o dell'esercizio di un diritto di opzione, va conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, essa deve essere pagata dal fornitore di servizi come onere supplementare all'aliquota fiscale applicabile.

3.3 Sconto per associazioni

Le associazioni nazionali svizzere dei fornitori di servizi ai sensi della presente tariffa che esigono dai loro soci i compensi e le informazioni conformemente alla presente tariffa per conto delle società di gestione e le trasmettono in blocco alla SUISSIMAGE, adempiendo tutti gli obblighi tariffali e contrattuali, usufruiscono di uno sconto del 5%.

3.4 Ripartizione del compenso

I compensi vengono ripartiti nel rapporto di 10:3 fra i titolari dei diritti d'autore e i titolari dei diritti di protezione affini. Ne sono esclusi i supplementi 1 e 2 di cui al n. 3.1 lett. b cpv. 3 nonché il supplemento di cui al n. 7.

4. Fatturazione

4.1 Comunicazione

- 1 Il fornitore di servizi comunica a SUISSIMAGE per ogni periodo di conteggio tutti i dati necessari per il calcolo del compenso, in particolare a quanti clienti finali sono stati erogati i servizi di cui al n. 1.1 della presente tariffa.
- 2 Salvo accordi diversi, tali dati e giustificativi devono essere inoltrati trimestralmente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, entro 20 giorni dalla fine di ogni trimestre.
- 3 Se anche dopo una diffida scritta i dati non vengono inoltrati entro un termine di dilazione di 14 giorni, SUISSIMAGE può fare una stima dei dati.

4.2 Controllo

Il fornitore di servizi permette a SUISSIMAGE di verificare la correttezza dei dati prendendo visione dei suoi libri contabili. SUISSIMAGE può fare verificare e confermare la correttezza dei dati notificati da un fornitore di servizi dal suo proprio organo di controllo.

4.3 Riservatezza

SUISSIMAGE impiega i dati notificati dal fornitore di servizi esclusivamente per la fatturazione e a scopo di ripartizione e rispetta i segreti commerciali del fornitore di servizi.

4.4 Fattura

- 1 SUISSIMAGE emette la sua fattura al fornitore di servizi sulla base dei dati ricevuti.
- 2 In mancanza di notifica, SUISSIMAGE emette fattura in base a stime ai sensi del n. 4.1 cpv. 3 della presente tariffa.
- 3 La fattura viene emessa alla fine di ogni trimestre per il trimestre precedente rispettivamente nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio oppure in base agli accordi contrattuali.
- 4 Tutte le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

4.5 Correzione

- 1 Quando SUISSIMAGE emette una fattura sulla base di stime, il fornitore di servizi ha diritto di fornire entro 14 giorni i dati di cui al n. 4.1 cpv. 1 della presente tariffa.
- 2 Se i dati vengono forniti solo dopo che è stata effettuata la stima e la fattura deve essere corretta, il compenso calcolato in base ai dati ricevuti è maggiorato del 10%.
- 3 In caso contrario diventerà definitivo il compenso stimato.

4.6 Acconti

- 1 Se nel contratto fra il fornitore di servizi e SUISSIMAGE vengono stabiliti periodi di fatturazione diversi da quelli previsti nella presente tariffa, SUISSIMAGE è autorizzata a richiedere acconti o altre garanzie. Lo stesso dicasi qualora il fornitore di servizi non abbia ottemperato entro i termini previsti ai suoi precedenti obblighi di pagamento.
- 2 L'importo degli acconti è stabilito in base agli ultimi conteggi o a stime.

5. Esonero

- 1 Purché sia possibile in caso di richieste di compenso previste per legge, con il pagamento del compenso dovuto in virtù della tariffa, il fornitore di servizi è esonerato dalle rivendicazioni finanziarie di terzi per i diritti d'autore e i diritti di protezione affini nell'ambito delle riproduzioni ovvero delle offerte di possibilità di copia e capacità di memoria previste dalla presente tariffa e compensate dal fornitore di servizi.
- 2 L'esonero non riguarda le registrazioni per programma.

6. Validità

- 1 La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valida fino al 31 dicembre 2027.
- 2 La validità si rinnova al massimo per due volte automaticamente di un anno se le società di gestione o un'associazione di utenti che hanno partecipato alle trattative tariffarie non comunicano per iscritto alla controparte entro la fine del 2025 l'intenzione di avviare una trattativa concernente una nuova tariffa per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2028 o non comunicano per iscritto alla controparte entro la fine del 2026 l'intenzione di avviare una trattativa concernente una nuova tariffa per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2029.
- 3 In caso di mutamento profondo delle circostanze, la tariffa può essere riveduta prima della scadenza.
- 4 Se dopo la scadenza della presente tariffa e nonostante l'inoltro della domanda di approvazione non è ancora entrata in vigore una tariffa successiva, la validità della presente tariffa si rinnova fino alla scadenza del termine d'impugnazione contro la decisione d'approvazione della CAF concernente la tariffa successiva.

7. Disposizioni transitorie

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 il supplemento per l'esclusione della restrizione di cui al n. 1.2 lett. b cpv. 4 ammonta a CHF 0.50 al mese e per cliente finale. Continuano a non essere ammesse le funzioni di ad skipping; ne sono escluse le funzioni di ad skipping previste nelle offerte di cui al n. 1.2 lett. a cpv. 2, che restano ammesse per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.